

7 LOISE VERGARA

(Nato prima del 1557 – morto nel 1610)
sposato con Margarita Caracciolo

© 2011 Roberto Vergara Caffarelli

Della vita di Loise Vergara sappiamo molto poco, oltre quello che si trova scritto nel *Processo delle Pruove di Nobiltà*, che riporto più avanti nella maniera in cui mi è riuscito di leggere. Prima, però, voglio far conoscer quel poco di nuovo che sono riuscito a trovare.

Una prima notizia è concisa, ma contiene una informazione importante sull'impiego che Loise aveva nell'amministrazione del Regno di Napoli. La fonte¹ è il BILANZO PER ARBITRIO DEL REAL PATRIMONIO DE QUESTO REGNO DEL ANNO V° INDICATIONIS 1592 et 1592. Ne trascrivo la parte che interessa:

«Ad Angelo Rubino ed Salvatore Forte D[ucati] 3 per uno al mese (Cedola di Tesoreria a. 1591, vol. 418, f. 333 t.)

Altri Pagatori della Tesoreria.

Claudio Scuterio (Ivi f. 206 t.)

Pietro de Campora (Ivi)

Giovanni Lopez – (Ced. di Tes. f. 535 t. v. 418)

Martin Gomes – (Ivi f. 536)

Camillo Bona – (Ivi)

Rafael Raguante – (Ivi f. 536 t.)

Fabrizio Sasso – (Ivi f. 506 t.)

Diego Lopes de los Rios - (Ivi f. 512)

Vincenzo Monzon - (Ivi f. 515 t.)

Luys de Vergara – (Ivi f. 517 t.)

Pier Antonio Monte - (Ivi f. 518)

Loise ha quindi avuto un impiego modesto, remunerato con un piccolo stipendio, ma - si vedrà in seguito - nonostante ciò è riuscito a conservare il patrimonio familiare ricevuto alla morte del padre nel 1557, insieme con quanto restava da avere del soldo del bisnonno Carlo, una somma non piccola per i tempi: 3.000 ducati.

L'altra notizia in cui mi sono imbattuto riguarda un processo, di cui conosco solo qualcosa della sentenza. Mi sembra un punto importante, che merita di essere investigato, per disegnare meglio la sua incerta figura. Vorrei anche capire se la moglie Caracciolo faceva parte di uno dei numerosissimi rami dei Caracciolo, o se invece si tratta solo di una omonimia, perché l'appartenenza ai nobilissimi Caracciolo non solo presuppone che Loise ha prestigio personale, dovuto alle gesta dei suoi avi Carlo e Giovanni, ma anche che a lui è arrivata con la moglie una dote non trascurabile.


L'autore della notizia è Giulio Cesare Galluppi, che in uno dei suoi trattati² discute il tema: *De probatione per Scripturas Privatas & de liquidatione instrumentorum*. Per quello che mi è dato di comprendere, il caso in questione aveva fatto giurisprudenza, come si suol dire, ed era citato da molti giuristi. Il testo è il seguente:

¹ NUNZIO FEDERIGO FARAGLIA, *Bilancio del Reame di Napoli*, Archivio Storico per le Province Napoletane, I, 1876, pp. 408-409. Ristampa anastatica, N. Faraglia *Bilancio del Reame di Napoli degli anni 1591 e 1592*, Bologna.

² Giulio Cesare Galluppi, *Praxis novissima Sacri Regii Consilii Neapolitani*, Neapoli, 1621-1630

<p>Invece, se fosse presente un patto nel contratto, che possa essere presentato per la sua liquidazione, non impedendo qualunque caso di rescissione, allora non viene in soccorso l'opposizione di detta eccezione di processo indeciso, ma anzi, anche se fosse pronunciata la sentenza sulla rescissione, per forza di detto patto sarebbe ancora possibile liquidare; come è stato deciso in Sacro Consiglio tra Loise Vergara con quelli de Cappa, essendo relatore nell'anno 1574 Pinario, allora ...</p>	<p style="text-align: center;">Verum, si adesset pactum in instrumento, quod possit procedi ad eius li- quidationem, non obstante quo- libet casu rescissionis, tunc oppo- sitione dictae exceptionis litis pen- dentiae nil releuat, imò, & si lata sit sētētia super rescissione, pote- rit adhuc vigore dicti pacti liqui- dari; vt fuit decisum in S. Consil. inter Aloysium Vergara cum illis de Cappa, referēte Pinario, anno 1574. tunc Actuarius Por- tius, nunc</p>
--	---

Ho cercato questa sentenza, ma ho soltanto trovato un secondo autore³, Giovanni Battista Toro, che dice quasi le stesse cose ma in una maniera più chiara. Lo trascrivo:

<p>Se un contratto possa essere liquidato quando esiste un patto, per il quale il contratto possa essere liquidato non ostante qualsiasi caso di rescissione, anche se pronunciata una sentenza sulla rescissione; tuttavia opposta l'eccezione che esiste un processo in corso, tra Loise Vergara con quelli de Cappa è stato deciso affermativamente circa nell'anno 1574 nel Sacro Consiglio, essendo relatore il Regio Consigliere Gaspare Pinario, Porzio Attuario Mag. Così .ne rende testimonianza Giulio Cesare Galluppi in sua praxi S. C. par. 2, cap. 21, nu. 39.</p>	 <p>Instrumentū an possit liquidari existente pacto. quod non obstate quelibet casu rescissionis possit instru- mentum presentari, etiam si lata sit sententia super rescissione; existente tamen luis pēdentis exceptio- ne opposita, decisum fuit in S.C. inter A oysiū Ver- gara, cum illis de Cappa, referente Reg. Consil. Ga- spare Pinario affirmatiue de anno 1574. penes Por- tium Act. Mag. ita testificatur lul. Cæf. Gallup. in sua praxi S. C. par. 2. cap. 21. nu. 39.</p>
--	---

Abbiamo l'anno e il nome del relatore, non è impossibile trovare la descrizione dei fatti e la sentenza.

C'è un ultimo punto da considerare: perché Loise nel 1601 ha donato la casa di famiglia al nipote? Posso presentare un'a prima ipotesi. Il figlio Giuseppe aveva già abbracciato la carriera militare, e sotto le armi si può morire da un momento all'altro. In questo funebre caso il figlioletto avrebbe avuto come tutore la madre, che forse Loise non apprezzava. Ma era Vittoria d'Acugno la madre di questo primogenito morto prima del 1610? O c'è una prima moglie, anch'essa morta, visto che i figli sopravvissuti sono nati tutti dopo il 1623?

³ GIOVANNI BATTISTA TORO, *Aurei Compendii Decisionum Regalium Supremorum Tribunalium Fidelissimi Regni Neapolitani*, ..., Neapoli, MDCXXVIII, p.280.

Dal Processo delle Pruove di Nobiltà

Fit fides per me subscriptum auctorem majorem Magnae Curiae Vicariae qualiter mediante decreto praeambuli ejusdem Magnae Curiae interposito ab interesso sub die primo mensis aprilis 1557 Neapoli = Loisius Vergara fuit declaratus filius, et haeres ab intestato quondam Michaelis Vergara ejus Patris, pro ut ex actis potest app. (?), quod per me con. (?) et in fidem./ Datum Neap[olis] die 3 8bris 1778 = Franciscus Bolognino / Conserv. Ex actis quindam Tramontani = A di 6 8bre 1778 in Napoli, comprobato coll'originale decreto di preambolo = Il cav. Coppola = Il cav. Morbilli duca di S. Angelo.

Copia. Spe[tta]bile D. Hieronimo | Et perché conviene al servizio di S. M. che tutti l'intieri duc[ati] tremila, che deve avere lo Mag[nifi]co Loise Vergara pronipote, et erede del quondam Generale Carlo Vergara, se li pagano subito dalli proventi, che sono per residuo delli duc[ati] tredicimila, che lo ditto quondam Generale Carlo avanzava del suo soldo, atteso tutta la rimanente somma li è stata pagata con mandati delli nostri Predecessori, in parte a lo quondam Capitano Iohanne Vergara suo figlio in parte a lo M[agnifi]co Michele Vergara, figlio ed erede de lo med[esim]o, et padre del ditto M[agnifi]co Loise essendo con ordine de la prefata M[aest]à per farli servizio grato, et accepto. Per tanto darete ordine al M[agnifi]co Tesoriero, che de qual[sia]si denaro de sua administratione reservati ad qual[sias]i uso, et pagamento, pag[ate] al ditto Loise li ditti ducati tremila, exequendose tutto con la intestazione del Uff[icial]e del nostro Ufficio. Da[tu]m Neapoli VI Ap[ri]lis 1557 El duca de Alva. Per man[da]to de su Ex[elencia] Juan de Soto ... concorda con reg[istr]o orig[inal]e intit[olat]o Duque de Alba, que se conserva in nt. R[ea]l Arch[ivi]o, de que certifico yo D[omi]n Domingo Fernandez Palomeque de Zavallos official prop.o del (?) por Su Maj[estad] | que Dios guarde | salva sempre major comprobacion. Nap[oli] y Mayo 25 de 1738 = Don Domingo Fernandez Palomeque de Zavallos = A di 5 mag[gi]o 1779 Nap. Comprobato col suo orig[inal]e Reg.o = Il cav[alier]e Coppola Commissario. Il cav[alier]e Morbillo Commissario.

Die vigesimo mensis Maii octavae Inditionis Millesimo sexcentesimo decimo Neap[oli]
Ad preces nobis factae pro parte Magnifici Dom[in]i Aloysii Vergara de Neapoli personaliter nos contulimus ad quandam domum Reverend[o] D[omi]no Cesare Villani sitam in platea dicta de Zurulli prope montem detto delle sette opere della Misericordia⁴ huius civitatis, et dum essemus in quarta camera dictae domus invenimus dictum Magnificum D[omi]num Aloysium Vergara in lecto iacentem infirmum corpore, sanum tamen mente et in bona sua loquatione, et memoria equaliter existentem qui quidem Magnificus D[omi]nus Aloysius considerans statum fragilem et caducum humanae naturae et quod nil est certius morte, et nil incertius hora ipsius, quum instatutum sit hominibus semel mori et quod mors nullis auxiliatur potentis, nec auro, vel argento redimitur aut potest quomodolibet evitari, sedque visibilia sunt quotidie [] ad non esse timens, ne quod absit lapsu fragilitatis humanae mortis porvento decedere intestatus, volens propterea salutem suae animae providere et bona sua disponere et salubriter ordinare, ne post (?) ejus obitum inter haeredes, et successores suos aliqua discordia oriatur, bona, ut praedicitur (?), fluens, memoria, et loquatione perfecta, hoc praesens suum ultimum et solemne condidit Testamentum sive ejus ultimam voluntatem, quod et quam valere voluit et mandavit jure testamenti nuncupativi et si per testamenti nuncupativi forsitan non valeret, [?] valebit, saltem valere voluit et mandavit jure testamenti nuncupativi, et si jure testamenti nuncupativi forsitan non valeret, sui valebit saltem valere voluit et

⁴ DANIELE CASANOVA, *Fluent ad eum omnes gentes. Il monte delle sette opere della misericordia di Napoli nel Seicento*, Napoli, 2009. Il volume ripercorre la storia seicentesca del Monte delle Sette Opere della Misericordia di Napoli, dalla sua fondazione avvenuta nel 1602 alla fine del secolo.

mandavit jure Codicillorum, seu jure legati, aut donationis causa mortis aut alterius cujuslibet ultimae voluntatis, cassans excerta scientia praefatus Magnificus Dominus Alojsius testator omnia alia testamenta, codicillos, et ultimas voluntates, per eum huc usque ab hactenus conditas sub quacumque eorum serie atque forma, et voluit quod haec sit sua ultima et suprema voluntas, et quae non possit neque valeat aliquid deducere seu defalcare jure naturae, ratione falcidiae trebellanicae, aut pro debito bonorum subsidio, aut portionis cujuscumque, et jure alio quocumque.

Et perché la istituzione de li Eredi si è capo, e principio di ciascun testamento, senza la quale il testamento de juris censura si dice essere nullo .

Per questo lo detto sig. Alojsio Testatore per ogni melior via che può, vuole, et adesso si è pemesso dalla legge, istituisce, ordina e fa suo Erede universale et particolare lo Sig. Giuseppe Vergara di Napoli, suo figlio legitimo, et naturale, nato et procreato in costanza di matrimonio con la Sig.a quondam Margarita Caracciolo, fu sua diletissima moglie, sopra tutti e qual[sivogli]ano suoi beni mobili, et stabili, oro, argento, [...?], quantità di denari, creditori, nomi di debitori, ragioni, actioni qual[sivogli]a dovunque siano situati, et posti, et in qualsiasi cosa consistessero et ad esso testatore spettassero, et pertinessero in qualsivoglia modo praeter et excepto l'infrascritti legati et fedecommissi.

1°. Item il detto Sig. Alojsio Testatore vuole, ordina e comanda che quando passerà da questa vita p[rese]nte, al corpo suo si debbia dare ecclesiastica sepoltura, et in quella chiesa che meglio parrà al ditto suo Erede, et che il suo exequio si debba fare senza pompa et sollemnità.

2°. Item a la d[ett]a Chiesa, dove se sepellirà il d[ett]o corpo lascia ducati cinquanta pro una vice tantum de carolani argenti.

3°. Item il detto Sig. Alojsio Testatore lascia et vole che seguita sua morte si debano dire et celebrare nella chiesa seu spedale di S.Maria de la Pace di questa Città messe cinquecento alla ragione di grana⁵ quindici per ognuna.

4°. Item il detto Sig. Alojsio Test[atore] lascia et vole che statim seguita sua morte, si debbano dire et celebrare in la Chiesa de S. Maria de lo Refugio le XXXI et XXXXI messe per l'anima di esso Sig. Testatore, et remissione de suoi peccati.

5°. Item il detto Sig. Alojsio Testatore lassa, et vole che statim seguita sua morte si debba dare ad Alfonso Scruttino suo Cameriero tutti quelli beni mobili, et suppellettili, che si ritrovano al presente nella seconda anticamera, dove al presente abita esso signor Testatore di qual[unqu]e sorte et condizione servati, però un quadro di S. Andrea Apostolo de palmi quattro e sei lo quale voglio, che se dia al Rett[ore] D[omi]no Cesare Villano suo confessore.

6°. Item il detto Sig. Alojsio testatore lassa et vuole che statim seguita sua morte si debbano dare ducati sei pro una vice per ciascuno de suoi Familiari, et al detto Alfonso Scruttino suo cameriero d[ucat]i venti oltre del detto legato delli mobili della secunda anticamera ut sopra.

7°. Item il detto Sig. Alojsio Testatore lassa et vole, che statim seguita sua morte se debbano dare d[ucat]i trenta a Porzia Carino Cameriera de la q[uonda]m Sig[no]ra Margarita Caracciolo sua moglie pro una vice tantum.

8°. Item il d[ett]o Signor Alojsio Testatore lassa, et vole, che la Casa palatiata in più e diversi membri sita fuori Porta Reale, et propriamente il loco ubi dicitur lo Bianco mangiare, che esso Signor Testatore la donò nell'anno 1601 a lo q[uonda]m Signor Carlo Vergara suo nipote carissimo per la

⁵ 1 ducato = 10 carlini = 100 grana, per cui per 500 messe la spesa è di 75 ducati.

ragione in essa posta come appare fatta per mano di N[ota]r Gio. Ambrosio Cantina, ed essendo d[ett]o q[uonda]m Signor Carlo premorto ad esso Sig.r Testatore vole che d[ett]a Casa vada nella sua eredità con condizione che le doje [sic!] camere terrene site e poste a destra del Palazzo si debbano dare ad abitazione a d[etta] Porzia Carino sua vita durante tantum.

9°. Item il detto Signor Aloysio Testatore lassa e vole, che statim seguita sua morte siano date et pagate al ceppo della Maggior chiesa di questa città per li mali ablati ducati sei per una vice tantum.

E finalmente il detto Signor Aloysio Testatore istituisce, ordina e fa Executore, distributore et al tutto satisfatore del presente testamento et ultime volontà lo sig. Paolo (...) di Napoli a lo quale executore il d[ett]o Sig. Testatore da e concede licenza libera et omnimodo potestà, autoritate propria, et senza sollemnità, ne licenza di Corte pigliare tanti beni di esso Testatore, et quelli vendere insino tanto il presente testamento a debita executione sarà mandato.

Quibus omnibus, sic per actis dictum testamentum ut praedicitur factum per m[agnific]us Dominus Aloysius Testator, statim / nos / requisivit quod de praesentis omnibus conficere debemus publicum Instrumentum / nos autem presentibus Iudice Horatio d'Auria de Neapoli ad contractus, Marco Antonio Russo, D[omi]no Lelio Spinelli, Ioseph Lunaro, Caesare Papa, Fabritio de Spetia, Battista Buonocore, et Iulio Buonocore = Notarius Ioannes Nicolaus Caulinus = Extracta est praesens copia a volumine testamentorum rogatorum per q[uonda]m Not. Nicolaum Caulino de Napoli, ut (?) ad praesens per me administrantur et facta coll[at]io[n]e concordat meliori semper salva et in fidem Ego Not. Iohanuarius Antonius Vitali de Napoli signavi. Neap. die 17 mensis 7mbris 1778 = Locus Signi = A di 6 8bre 1778, in Napoli, comprobato coll'originale testamento = Il Cav. Coppola de Baroni Valle Commissario. Il Cav. Morbilli duca di S. Angelo.=